N. R.G. 3737/2021



TRIBUNALE DI VICENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3737/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 18/06/2021

da

TURRIN LUCA (c.f. TRR LCU 72T23 G224J) nato a Padova il 23.12.1972 ZANATTA CRISTINA (c.f. ZNT CST 74L63 G224N) nata a Padova il 23.07.1974

Entrambi residenti a Padova in Via Cappellini n. 42, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano SCUDELLARO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bagnoli di Sopra (PD) - Via G. Matteotti n. 25, come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione.

attori opponenti

contro

GS S.R.L. (C.F. e P.IVA. 04100310244), con sede legale in Schio (VI) in Via Lago di Costanza 35/A, in persona del legale rappresentante Servadio Daniele, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele CAROTTA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà Santo Stefano n. 15, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.

convenuta opposta

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 30.11.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti

CONCLUSIONI ATTORI OPPONENTI:



L'avv. DONA' (in sostituzione dell'avv. STEFANO SCUDELLARO) in accoglimento della relativa eccezione chiede che il Giudice dichiari il difetto di competenza del Tribunale adito, per essere la controversi devoluta ad arbitrato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e spese di lite da liquidare secondo il criterio di soccombenza.

Rileva che GS s.r.l., pur essendo a conoscenza della clausola arbitrale, scegliendo la strada monitoria si è assunta il rischio che gli opponenti sollevassero eccezione di incompetenza, a nulla rilevando l'odierna tardiva adesione alla relativa eccezione.

CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA:

L'avv. DENTILLI (in sostituzione dell'avv. MICHELE CAROTTA) si richiama a quanto dedotto in comparsa in particolare alla eccezione di incompetenza alla quale aderisce, chiedendo ad ogni modo la compensazione delle spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Avverso il decreto ingiuntivo n. 600/2021 R. Ing. emesso da questo Tribunale in data 23.03.2021 e notificato l'11.05.2021 – con cui veniva loro intimato, su ricorso ed a favore della società GS s.r.l., il pagamento della somma di € 32.217,00, oltre ad interessi e spese legali del monitorio (come ivi liquidate), in ragione di un credito derivante dall'esecuzione di lavori di costruzione di una casa di abitazione in prefabbricato in legno, in Padova Via Cappellini n. 42 – proponevano opposizione, con atto di citazione notificato in data 18/06/2021, gli ingiunti sigg.ri Turrin Luca e Zanatta Cristina, deducendo, per quel che qui specificamente interessa, la nullità del provvedimento monitorio stante la sussistenza di valida clausola arbitrale nel contratto di appalto 14.06.2019, regolante i rapporti tra le parti, art. 19, con conseguente declaratoria d'incompetenza di questo Tribunale a decidere, essendo competente, stante la convenzione d'arbitrato pattuita dalle parti, un collegio arbitrale, da costituire in conformità al Regolamento di procedura della Camera di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio di Vicenza.

Svolgeva poi nel merito articolate argomentazioni difensive (sulle quali appare superfluo in questa sede soffermarsi in dettaglio, venendo lo scrutinio relativo assorbito per effetto dell'esito processuale di cui *infra*), aventi ad oggetto in sintesi: il già avvenuto pagamento di ulteriori acconti per l'importo complessivo di € 14.500,00 (corrisposti ai due legali rappresentanti della società GS s.r.l.), l'erroneità dei conteggi essendo stata computata come prestazione extracontrattuale una fornitura e posa in



opera in realtà già compresa nel costo complessivo indicato nel contratto d'appalto; il mancato completamento delle opere e la sussistenza di vizi; il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità/marcatura CE/scheda prodotto dei materiali utilizzati, nonché della polizza assicurativa decennale postuma.

Concludevano in conformità, in via preliminare per la declaratoria di incompetenza del Giudice adito stante la sottoscritta convenzione d'arbitrato, e nel merito perché fossero accertati i pagamenti avvenuti, le irregolarità e vizi dei lavori e le omesse prestazioni, con revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria che nulla era dovuto dagli opponenti, con rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione.

L'opposta, nel costituirsi, pur sinteticamente contestando nel merito la fondatezza delle avversarie allegazioni, confermando il credito per cui era ingiunzione, dichiarava espressamente di aderire all'eccezione di convenzione arbitrale, chiedendo ad ogni modo la compensazione integrale delle spese processuali, sul presupposto che, "sino alla presentazione dell'eccezione di incompetenza, la condotta della ditta ingiungente era legittima e non censurabile".

Così essenzialmente integrato il contraddittorio, alla prima udienza del 30 novembre 2021 le parti chiedevano l'immediata riserva in decisione della causa, precisando le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, con rinunzia ai termini per conclusionali.

Quanto sopra sinteticamente premesso, la causa deve essere decisa in accoglimento delle conclusioni sul punto concordi delle parti, stante la sussistenza di convenzione di arbitrato (cfr. contratto di appalto, doc. 3 fascicolo opponenti), con conseguente declaratoria d'incompetenza del giudice adito con il ricorso per ingiunzione e nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va dunque revocato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità invero (tra le altre, Cassazione civile, sez. I, 28/07/1999, n. 8166) "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.".

Ogni altra questione sottesa al contenzioso viene così ad essere assorbita.



Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 10.03.2014 n. 55, scaglione di valore da € 26.000,01 e fino a € 52.000,00, importi tariffari all'incirca intermedi tra minimi e medi, escludendo i compensi per la fase decisionale, avendo le parti rinunciato al deposito delle memorie conclusionali), seguono il criterio di parziale soccombenza, con parziale compensazione (che si stima congruo fissare al 50%), stante la pronta adesione all'eccezione di incompetenza.

Né dette spese potrebbero essere compensate per l'intero, come richiesto dall'ingiungente opposta, perché se è pur vero che la convenzione arbitrale non escludeva la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, nondimeno chi ha proposto l'iniziativa monitoria ha accettato il rischio, del resto facilmente prevedibile, dell'opposizione avversaria.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

- I) dichiara il proprio difetto di competenza in ordine alla pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla convenuta opposta GS s.r.l. nei confronti degli attori opponenti Turrin Luca e Zanatta Cristina, in forza della sussistenza di convenzione di arbitrato, e per l'effetto revoca e dichiara nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, n. 600/2021 R. Ing.;
- II) condanna la convenuta opposta alla rifusione agli attori opponenti delle spese processuali liquidate per l'intero in € 286,00 per anticipazioni, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge sull'imponibile in misura di 1/2 (una metà) dell'intero, con compensazione della residua metà tra le parti.

Così deciso in Vicenza, il 15 dicembre 2021

IL GIUDICE

(dott. Antonio Picardi)

